



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 100 del 12/06/2023

Repertorio Generale n. 743 del 12/06/2023

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONGRESSUALI E DI ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DA SVOLGERE NELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "PALAZZO DEI CONGRESSI" ALL'OPERATORE ECONOMICO R.T.I. ORIZZONTALE TRA LA SOCIETA' ADITUS S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA E LA SOCIETA' MOMENTO S.R.L.) ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N. 106 DEL 07/07/2022, DELLA DETERMINA N. 73 DEL 21/04/2023 E DI TUTTI GLI ATTI DI GARA..



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 100 del 12/06/2023

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONGRESSUALI E DI ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DA SVOLGERE NELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "PALAZZO DEI CONGRESSI" ALL'OPERATORE ECONOMICO R.T.I. ORIZZONTALE TRA LA SOCIETA' ADITUS S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA E LA SOCIETA' MOMENTO S.R.L.) ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N. 106 DEL 07/07/2022, DELLA DETERMINA N. 73 DEL 21/04/2023 E DI TUTTI GLI ATTI DI GARA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

con Determinazione n. 106/2022 veniva indetta procedura di evidenza pubblica finalizzata all'affidamento a terzi, in regime di concessione, dei servizi di affidamento, di promozione e gestione delle attività congressuali e di organizzazione degli eventi da svolgere nella struttura comunale denominata "Palazzo dei Congressi" all'operatore economico r.t.i. orizzontale tra la Società ADITUS s.r.l. (capogruppo mandataria e la Società MOMENTO s.r.l.);

la Centrale Unica di Committenza di Letojanni, con verbale n. 4 del 20.02.2023, proponeva l'aggiudicazione dei servizi di cui in oggetto in favore della R.T.I. tra la Società ADITUS SRL e la Società MOMENTO Srl;

con Determinazione n. 73/2023 venivano approvati tutti i verbali di gara ed aggiudicati i servizi di cui trattasi in favore del raggruppamento temporaneo di impresa di cui al punto precedente, per la durata di anni nove;

in data 19/05/2023 i servizi di cui trattasi venivano consegnati al Concessionario sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016;

a seguito di approfondimenti istruttori, con note prot. n. 17973 del 06/06/2023 e n. 18332 del

07/06/2023, il Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP. comunicava l'insussistenza delle verifiche di vulnerabilità sismica dell'immobile di proprietà comunale denominato Palazzo dei Congressi e pertanto del prescritto certificato;

con nota prot. n. 18758 del 09/06/2023, regolarmente notificato in pari data all'aggiudicatario, il Responsabile dell'Area Amministrativa, preso atto di tale grave mancanza, disponeva la revoca immediata del verbale di consegna sotto riserva di legge del 19/05/2023, con conseguente riconsegna immediata delle chiavi dell'immobile;

CONSIDERATO che la mancanza dei presupposti tecnici relativi alla verifica sulla agibilità sismica, porrebbe l'amministrazione a dover garantire, qualora accertata la necessità, l'immediato intervento di adeguamento dell'immobile pena l'indisponibilità del bene oggetto dell'affidamento di che trattasi con conseguente contenzioso;

CHE a tutela dell'interesse pubblico alla corretta gestione del bene, si rende necessario provvedere all'annullamento in autotutela delle determinazioni di cui in oggetto e di tutti gli atti di gara presupposti e conseguenti, anche al fine dell'avvio delle verifiche di vulnerabilità sismiche e di quant'altro utile e necessario a garantire, correttamente, l'agibilità complessiva dell'immobile;

VISTO l'art. n. 21 octies della Legge n. 241 del 1990 che al comma 2 recita testualmente:

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.

VISTO l'art. 21 nonies comma 1 della Legge n. 241 del 1990 che recita testualmente:

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'[articolo 21-octies](#), esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

CONSIDERATO che l'annullamento dell'aggiudicazione è sorretto dall'interesse pubblico alla corretta gestione del bene di cui trattasi, interesse di per sé superiore all'interesse particolare dell'impresa a conservare l'aggiudicazione, per come ormai acclarato da un filone giurisprudenziale maggioritario, rimanendo impregiudicata nell'inerenza all'azione della Pubblica Amministrazione dei poteri di autotutela previsti dalla legge, la possibilità dell'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione definitiva anche dopo la stipulazione del contratto;

CONSIDERATO ancora che, sulla base degli atti di gara, il contratto di cui trattasi non potrebbe comunque stipularsi, atteso che l'immobile denominato Palazzo dei Congressi, in sede di indizione della gara, risultava ed ad oggi risulta sprovvisto di un elemento essenziale, le verifiche di vulnerabilità sismica del bene, queste ultime di esclusiva competenza del legittimo proprietario, volte a garantire la utilizzazione dello stesso in conformità all'interesse pubblico che è deputato a

tutelare;

CONSIDERATO quindi che tale inadempienza non può essere valorizzata a sostegno di un perdurante diritto del beneficiario alla gestione del bene in argomento;

CHE pertanto, occorre provvedere in merito, trovando applicazione, alla luce dell'atto amministrativo da dover adottare e di quanto sopra esposto, l'art 21 *octies* della L. n. 241/1990;

RILEVATO ancora che l'operatore economico aggiudicatario, in sede di consegna sotto riserva di legge dei servizi di cui trattasi, si è riservato **“di produrre apposita relazione tecnica, concernente lo stato dell'arte dal punto di vista impiantistico, strutturale, e della sicurezza dell'immobile.”, ad oggi non trasmessa;**

RITENUTO quindi di dover annullare in autotutela ai sensi dell'art. 21 *octies* in combinato disposto con l'art. 21 *nonies* della Legge n. 241 del 1990, la determinazione n. 106 del 07/07/2022, la determinazione n. 73 del 21/04/2023 e tutti gli atti di gara (bando, capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara...), per le motivazioni in fatto e in diritto sopra riportate;

VISTO il D.lgs 50/2016;

VISTA la legge n. 241 del 1990 recepita nella Regione Siciliana dalla L. 10/91 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui sopra,

1. **Annullare** in autotutela ai sensi dell'art. 21 *octies* e dell'art. 21 *nonies* della Legge n. 241 del 1990, la determinazione n. 106 del 07/07/2022, la determinazione n. 73 del 21/04/2023 e tutti gli atti di gara (bando, capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara...), per le motivazioni in fatto e in diritto sopra riportate;
2. **Notificare** la presente agli operatori economici partecipanti alla gara in argomento, disponendo la trasmissione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all'ufficio del Segretario Generale, per quanto di rispettiva conseguenza.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTORILLA GIUSEPPE)
con firma digitale